

Regolamento comunale in materia di servizi scolastici



Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Base legale

1. Il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici (in seguito detto "Regolamento"), trova il suo fondamento nella Legge della scuola dell'infanzia e nella Legge della scuola elementare del 7 febbraio 1996 e relativo Regolamento del 3 luglio 1996.
2. Le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale, ne disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore.

Art. 2 Oggetto

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi attualmente offerti o che potrebbero essere creati in futuro nell'ambito delle attività dell'Istituto scolastico comunale (in seguito detto "Istituto").
2. Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da tali servizi.
3. Sono contemplati, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) la refezione scolastica
 - b) la scuola fuori sede
 - c) il trasporto scolastico
 - d) il doposcuola

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Regolamento si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino; esso disciplina pure i servizi offerti, nell'ambito dell'Istituto, fuori dal Comune.
2. Sono soggetti al presente Regolamento, in particolare, tutti gli allievi e rispettive famiglie, i docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola elementare dell'Istituto, il personale impegnato nei vari servizi, le Autorità comunali e l'Amministrazione.
3. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze.

TITOLO II

Servizi

Capitolo I

a) Refezione scolastica

Art. 4 Principio

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 5 Frequenza

1. Alla Scuola dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa (Legge SI-SE, art. 37), quindi per gli allievi del II e III livello, di regola obbligati alla frequenza a tempo pieno, l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia comprende pure il momento del pranzo.
2. Per la scuola elementare sono ammessi di principio gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico.
3. Ulteriori iscrizioni alla mensa devono essere motivate e presentate al Municipio il quale decide di conseguenza dando la priorità alle famiglie monoparentali e a casi particolari.
4. La frequenza giornaliera della mensa della Scuola elementare è, per principio, obbligatoria per gli allievi iscritti a tale servizio. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili, al massimo 25.
5. Eventuali dispense, parziali o totali, nei casi contemplati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono accordate, per comprovati motivi, dal Municipio su richiesta scritta e motivata dei genitori.

Art. 6 Sorveglianza

1. La sorveglianza è garantita, nella scuola dell'infanzia, dalla docente titolare la quale si preoccupa di affiggere all'albo della propria sezione il menu settimanale.
2. Nella scuola elementare, il Municipio potrà affidare tale compito sia ai docenti che ad altro personale idoneo.

Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza

1. Il Docente Responsabile dell'Istituto scolastico (in seguito detto "Responsabile") vigila sul personale addetto e segnala al Municipio,

per il tramite del Segretario comunale, eventuali carenze; medesima facoltà compete all'Ispettore scolastico.

2. La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Responsabile, riservate le disposizioni del diritto di rango superiore.
3. Il personale addetto alla refezione deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.

Art. 8 Finanziamento

1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione richiesta per singolo pasto è la seguente:

Scuola dell'infanzia	minimo fr. 3.—	massimo fr. 5.—
Scuola elementare		
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 2	minimo fr. 4.—	massimo fr. 8.—
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 3	minimo fr. 6.—	massimo fr. 10.—
3. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
4. Per le famiglie monoparentali o al beneficio dell'assistenza sono applicate per singolo pasto le seguenti tariffe:

- Scuola dell'infanzia:	fr. 3.—
- Scuola elementare:	fr. 4.—
5. Le partecipazioni, entro i suesposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 9 Conteggio, riscossione della partecipazione

1. Le liste delle presenze giornaliere alla mensa scolastica sono consegnate alla cancelleria comunale dal personale addetto alla refezione alla fine di ogni mese.
2. La fatturazione avviene mensilmente in base ai pasti effettivamente consumati.

Capitolo II

b) Scuola fuori sede

Art. 10 Definizione e principio

1. La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

2. L'Istituto scolastico può istituire per le sezioni di terza, quarta e quinta elementare dei periodi di scuola da svolgersi fuori sede, in luoghi concordati tra l'Istituto scolastico e il Municipio.
3. Responsabile dell'organizzazione e della tenuta dei periodi di scuola fuori sede è il docente titolare.

Art. 11 Frequenza

1. La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa; la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria.
2. Dispense dalla frequenza possono essere concesse dal Responsabile per comprovate ragioni mediche, psicologiche o di famiglia: in tal caso, se ciò è possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, inserito in un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art. 12 Personale ausiliario e coperture assicurative

1. Durante la scuola fuori sede, al docente titolare è assicurata la collaborazione di una persona idonea. Nell'ambito della collaborazione il docente titolare definirà i contenuti delle attività da svolgere.
2. Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il Responsabile è tenuto ad accertare il rispetto della presente disposizione.

Art. 13 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative alla scuola fuori sede è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate ritenuto quanto segue per allievo:
Settimana bianca / verde al giorno minimo fr. 16.— massimo fr. 25.—
Altre uscite minimo fr. 10.— massimo fr. 20.—
2. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
3. Le partecipazioni, entro i suesposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 14 Conteggio e riscossione della partecipazione

1. L'incasso sarà gestito dalla Cancelleria comunale.
2. La lista degli allievi partecipanti dovrà essere fornita dal Responsabile e dai rispettivi docenti titolari.
3. Saranno riconosciute delle deduzioni giustificate in base ai criteri posti all'articolo 11 del presente Regolamento; le stesse saranno conteggiate in misura proporzionale alla mancata presenza, ritenuto un minimo di due giorni di assenza.

Capitolo III

c) Trasporto scolastico

Art. 15 Principio

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico, di regola lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle giornate scolastiche. Tale attività può essere data in appalto a terzi.

Art. 16 Frequenza

1. Possono usufruire del trasporto scolastico gli allievi che abitano o che dimostrano di doversi recare regolarmente per necessità nelle frazioni Paiardi, Vigana, Mondò, zona del Piano oltre la linea ferrata e residenze confinanti con Camorino oltre la strada cantonale.
2. Il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico.

Art. 17 Sicurezza e vigilanza

1. Il Municipio vigila affinché siano salvaguardate le norme di sicurezza; in particolare, deve essere garantita l'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
2. La vigilanza sul servizio compete al Municipio.
3. All'inizio dell'anno l'Istituto scolastico comunica gli orari e i luoghi di fermata alle famiglie interessate

Art. 18 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al trasporto scolastico è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione mensile richiesta è la seguente:

- famiglie con 1 allievo	minimo fr. 20.—	massimo fr. 30.—
- famiglie con 2 allievi	minimo fr. 26.—	massimo fr. 38.—
- famiglie con 3 allievi	minimo fr. 30.—	massimo fr. 42.—
- a partire da famiglie con 4 o più allievi è richiesta una partecipazione per allievo di:	minimo fr. 10.—	massimo fr. 10.—

Art. 19 Conteggio e riscossione della partecipazione

La fatturazione avverrà alla fine dell'anno scolastico, indipendentemente dalle presenze effettive.

Capitolo IV

d) Doposcuola

Art. 20 Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascolastiche

In applicazione degli articoli da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio organizza l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola.

Art. 21 Tassa

Le famiglie degli allievi che frequentano l'orario prolungato, il doposcuola e le attività educative parascolastiche partecipano a costi con una tassa. La tassa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire dal 40% al 60% dei costi.

Per famiglie con più allievi la tassa va ridotta del 60% a partire dal secondo figlio, considerato che a contare dal quarto vige l'esenzione.

TITOLO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 22 Contestazioni e interpretazione

1. Le contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente Regolamento, come pure l'interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
2. Contro il contenuto delle fatture inerenti i servizi offerti, è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, rispettivamente del Dipartimento delle Istituzioni/Sezione degli Enti locali, su delega del Consiglio di Stato.

Art. 24 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 giugno 2007.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 22 agosto 2007.

Modifiche concernenti gli articoli 2 cpv 3 lett. d, 20 e 21, approvate dal Consiglio comunale il 12 giugno 2013